Il requisito dell'anteriorità del credito del terzo ex art. 52 d.lgs. 159/2011: profili sistematici e ricadute applicative alla luce di una recente sentenza delle sezioni unite penali

The requirement of the prior existence of the third party's credit under Article 52 of Legislative Decree 159/2011: systemic profiles and practical implications in light of a recent judgment of the Italian Criminal Supreme Court

Giulia Rizzo Minelli
Assegnista di ricerca in Diritto penale nell'Università degli Studi di Bologna

Sommario: 1. Introduzione. 2. Precisazioni preliminari: la portata applicativa dell'art. 52 D.Lgs. 159/2001. 3. I fatti e le vicende relative al procedimento di prevenzione oggetto di attenzione da parte delle Sezioni Unite. 4. Breve disamina delle argomentazioni dell'ordinanza della V Sezione e dei contrapposti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di "anteriorità" del credito. 5. La decisione delle Sezioni Unite: sulla necessità di tutelare anche i crediti da fatto illecito nell'ambito del procedimento di prevenzione. 6. Il principio di anteriorità del credito e la corretta individuazione del momento genetico dello stesso rispetto al sequestro di prevenzione. 7. Qualche considerazione di sintesi.

ABSTRACT

Il presente contributo prende in considerazione la disciplina prevista per la tutela del terzo creditore nell'ambito del procedimento di prevenzione, così come disciplinata dall'art. 52 D. Lgs. n. 159 del 2011. In particolare, l'analisi si concentra sul requisito dell'anteriorità del credito rispetto al sequestro di prevenzione, con specifico riguardo all'ipotesi in cui il credito abbia natura extracontrattuale e, segnatamente, tragga origine da un fatto illecito attribuito al proposto. Tali considerazioni si impongono, in specie, alla luce di una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione penale con cui è stato chiarito che il credito del terzo derivante da fatto illecito commesso in suo danno deve essere sorto antecedentemente all'applicazione della misura cautelare e deve essere accertato dal giudice della cognizione entro il termine previsto per l'ammissione ordinaria o tardiva al passivo; l'accertamento suddetto deve, in sede penale,

essere definitivo, mentre, in sede civile, è sufficiente che sia provvisoriamente esecutivo.

***

The article takes into evaluation the legal framework governing the protection of creditors within prevention proceedings, as set out in Article 52 of Legislative Decree No. 159 of 2011. In particular, the analysis focuses on the requirement that the credit must pre-date the preventive seizure, with specific regard to cases in which the credit has a non-contractual nature and, more precisely, arises from an unlawful conduct, attributable to the person subject to the proceedings. These considerations are especially relevant in light of a recent judgment delivered by the Joined Chambers of the Supreme Court of Cassation, which clarified that a third party's credit, arising from an unlawful act committed to their detriment, must have arisen prior to the application of the precautionary measure and must be ascertained by the trial judge within the time-limit prescribed for ordinary or late admission to the liabilities. Such ascertainment must be final in criminal proceedings, whereas in civil proceedings it is enough that it is provisionally enforceable.

1. Introduzione.

Con ordinanza di remissione n. 47294/2024, la V sezione penale della Corte di cassazione[1] aveva richiesto alle Sezioni Unite penali di pronunciarsi sulla seguente questione di diritto: «*se, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'art. 52, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – in forza del quale la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi derivanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro– debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell'ammissione allo stato passivo del credito del terzo derivante da fatto illecito commesso dal proposto, il relativo diritto debba essere sorto antecedentemente all'applicazione della misura cautelare, anche se accertato e liquidato in un momento successivo, ovvero nel senso che debba essere anteriore al sequestro anche l'accertamento giudiziale del credito*».

Con la sentenza n. 37200, pronunciata in data 29 maggio 2025 e depositata in data 14 novembre 2025, le Sezioni Unite hanno affermato che, ai fini dell'ammissione allo stato passivo, devono sussistere le seguenti condizioni: «*il credito del terzo derivante da fatto illecito commesso in suo danno deve essere sorto*

[1] Cass. pen., Sez. V, ord. 3 dicembre 2024 (dep. 20 dicembre 2024), n. 47294.

antecedentemente all'applicazione della misura cautelare e deve essere accertato dal giudice della cognizione entro il termine previsto per l'ammissione ordinaria o tardiva al passivo; l'accertamento suddetto deve, in sede penale, essere definitivo, mentre, in sede civile, è sufficiente che sia provvisoriamente esecutivo» e «*il credito per le spese giudiziali riconosciute al danneggiato deve essere liquidato in una decisione intervenuta prima dell'applicazione del sequestro di prevenzione*».

Trattasi di decisione che si segnala per molteplici profili di interesse, e, in particolare, per aver delineato l'ambito applicativo della prima parte di cui all'art. 52 D.Lgs. 159/2011, per aver tratteggiato la latitudine dei poteri del giudice delegato con riferimento all'ammissione dei crediti nella procedura di prevenzione patrimoniale, ed, altresì, per aver specificato l'ambito di operatività degli amministratori giudiziari, dei professionisti e dei soggetti che vantano diritti nei confronti dei beni oggetto di sequestro di prevenzione.

L'esame della questione richiede, in via preliminare, alcune considerazioni introduttive volte a chiarire il contesto normativo e giurisprudenziale entro cui essa si colloca.

2. Precisazioni preliminari: la portata applicativa dell'art. 52 D.Lgs. 159/2001.

Inserita nell'ordinamento italiano come strumento volto a colpire i patrimoni illeciti accumulati al di fuori di un accertamento penale in senso stretto, quale misura *ante delictum* di natura "amministrativa", la confisca di prevenzione, in realtà, ha progressivamente assunto connotati del tutto differenti da quelli che inizialmente ne avevano ispirato l'introduzione, fino ad avere tratti peculiari ed a presentarsi oggi come una misura di natura patrimoniale, formalmente preventiva, ma in sostanza sanzionatoria e ripristinatoria, finalizzata ad incidere in modo significativo sulla sfera giuridica del destinatario.

Il procedimento di prevenzione patrimoniale, peraltro, coinvolge sempre più spesso, a vario titolo, numerosi soggetti, definiti "terzi", diversi dal proposto e che possono (o devono) intervenire nelle diverse fasi giudiziarie.

La tutela dei soggetti terzi, a seconda della qualità ricoperta, può essere – infatti – garantita, rispettivamente, nel procedimento funzionale alla confisca disciplinato dagli artt. 16 e ss. D.Lgs. 159/2011[2], nel sub-procedimento di

[2] Trattasi dei casi in cui i terzi vantano il diritto (di proprietà o di altra natura, ad esempio un diritto reale di godimento) sul bene (terzi intestatari *ex* art. 23, comma 2, D.Lgs. 159/2011) oppure dei casi in cui il bene è a loro pervenuto a seguito della morte del proposto (terzi eredi *ex* art. 18,

amministrazione giudiziaria, regolato dagli artt. 35 e ss. del medesimo decreto[3]; nonché nel sub-procedimento di verifica dei crediti di cui all'art. 52 D. Lgs. 159/2011.

In questo ultimo caso, i terzi, titolari dei diritti di credito, muniti o meno di diritti reali di garanzia sui beni sequestrati, a seguito della confisca, vedono sottratto al patrimonio del debitore la garanzia patrimoniale all'adempimento dei debiti contratti dal proposto (ovvero dal terzo intestatario del bene).

In questi casi, di conseguenza, la tutela del diritto di credito è assicurata nel sub-procedimento di verifica dei crediti ed anche nel procedimento funzionale alla confisca per i soli titolari di diritti reali di garanzia.

Nonostante le numerose pronunce, la Corte costituzionale ha mantenuto "intatta" la disciplina delineata dal D.Lgs. 159/2011 con riguardo alla confisca di prevenzione, anche con particolare riferimento ai soggetti "terzi", ritenendo che la disciplina prevista nel c.d. "Codice Antimafia", a cui è stata progressivamente riconosciuta natura ripristinatoria[4], fosse il frutto di un giudizio di bilanciamento

---

commi 2 e 2, D.Lgs. 159/2011). Sull'argomento, M. PETRINI, *La prevenzione patrimoniale: la tutela dei* diritti dei terzi, in *La giustizia patrimoniale penale*, I, Utet, Torino, 2011, pp. 521 ss. In questi casi il legislatore ha, comunque, previsto l'applicazione delle misure del sequestro e della confisca indipendentemente dalla titolarità formale piena od esclusiva della res, sul presupposto che si tratti di beni che si trovano nella disponibilità "indiretta" del soggetto "pericoloso", che ne risulta «*avere la disponibilità a qualsiasi titolo*», secondo la più recente formulazione del codice antimafia.

[3] In generale, in argomento, si rinvia a R. MAGI, *Assestamenti interpretativi in tema di controllo giudiziario su domanda*", in *www.sistemapenale.it*, 12 maggio 2023.

[4] A.M. MAUGERI, P. PINTO DE ALBUQUERQUE, *La confisca di prevenzione nella tutela costituzionale multilivello: tra istanze di tassatività e ragionevolezza, se ne afferma la natura ripristinatoria (c. cost. 24/2019)*, in *Sistema Penale*, 29 novembre 2019, *passim*; D. PIVA, *Misure di prevenzione – Corte cost., n. 24 del 2019*, in *Arch. Pen.*, *passim*; E. APRILE, *La Corte costituzionale "riscrive" la disciplina delle misure di prevenzione "generiche" per garantire maggiore determinatezza nei loro presupposti applicativi e negli effetti penalistici della violazione delle relative prescrizioni*, in *Cass. pen.*, 5-6-, 2019, pp. 1886 ss.; G. DOLSO, *Le misure di prevenzione personali prima e dopo la sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale: passi avanti e problemi aperti*, in *Giur. Cost.*, 3, 2019, pp. 1867 ss.; ID., *La Corte costituzionale fa i conti con la giurisprudenza Edu in materia di misure di prevenzione,* in *Quaderni costituzionali*, n. 3, 2019, p. 691; S. FINOCCHIARO, *Due pronunce della Corte costituzionale in tema di principio di legalità e misure di prevenzione a seguito della sentenza De Tommaso della Corte EDU,* in www.penalecontemporaneo.it, 4 marzo 2019; G. LA CORTE, *La disciplina delle misure di prevenzione, tra passato e presente, al vaglio (nuovamente) della Corte Costituzionale*, in *www.giurisprudenzapenale.com*, 13 giugno 2019; V. MAIELLO, *La prevenzione 'ante delictum' da pericolosità generica al bivio tra legalità costituzionale e interpretazione tassativizzante,* in *Giur. Cost.*, 1, 2019, p. 332; V. MAIELLO, *Gli adeguamenti della prevenzione 'ante delictum' nelle sentenze costituzionali nn. 24 e 25,* in *Dir. Pen. e Proc.*, 1, 2020, pp. 107 ss.; E. MALFATTI, *La Cedu come parametro tra Corte costituzionale e giudici comuni,* in *www.gruppodipisa.it*, 3, 5 dicembre 2019; A. MARANDOLA, *La Corte*

tra le esigenze legate all'interesse dei creditori del proposto a non vedere improvvisamente svanita la garanzia patrimoniale sulla cui base avevano concesso credito o effettuato prestazioni e, dall'altro, l'interesse pubblico ad assicurare effettività alla misura di prevenzione patrimoniale ed il raggiungimento delle sue finalità, consistenti nel privare il destinatario dei risultati economici dell'attività illecita[5].

L'art. 52 D. Lgs. 159/2011, a questo riguardo, specifica quali sono i diritti di credito dei terzi che non sono pregiudicati dalla confisca, chiarendo che, perciò, ricevono tutela tutte le tipologie di crediti: chirografari, privilegiati e muniti di garanzia reale, così come individuati in base alle disposizioni civilistiche.

Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 159/2011, infatti, la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano specifiche condizioni. È, necessario, infatti: a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati; b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;

c) che, nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, sia provato il rapporto fondamentale; d) che, nel caso di titoli di credito, il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.

Quanto all'accertamento del credito, l'art. 52, comma 2, D.Lgs. 159/2011 specifica che i crediti devono essere accertati secondo le disposizioni contenute

---

costituzionale definisce lo statuto di garanzia di (alcuni) presupposti delle misure di prevenzione, in *Studium iuris*, 11, 2019, p. 1294 ss.; FR. MAZZACUVA, *L'uno-due dalla Consulta alla disciplina delle misure di prevenzione: punto di arrivo o principio di un ricollocamento sui binari costituzionali?*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, n. 2, 2019, pp. 987 ss.; A. OCCHIPINTI, *Sul diritto penale della prevenzione: nuovi orizzonti e limiti applicativi*, in *www.giurisprudenzapenale.com*, 1, 2019.

[5] S. FINOCCHIARO, *Confisca di prevenzione e civil forfeiture: alla ricerca di un modello sostenibile di confisca senza condanna*, Giuffrè, Milano, 2022, pp. 427 ss.; F. VIGANÒ, *Riflessioni sullo statuto costituzionale e convenzionale della confisca "di prevenzione" nell'ordinamento italiano*, in C.E. PALIERO, F. VIGANÒ, F. BASILE, G.L. GATTA (a cura di), *La pena, ancora. Fra attualità e tradizione – Studi in onore di Emilio Dolcini*, II, Giuffrè, Milano, 2018, pp. 903 ss.; T. TRINCHERA, *Confiscare senza punire? Uno studio sullo statuto di garanzia della confisca della ricchezza illecita*, Giappichelli, Torino 2020, pp. 390 ss.; A. COSTANTINI, *La confisca nel diritto della prevenzione*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 371 ss.

negli articoli 57, 58 e 59 del medesimo decreto e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono.

I primi due commi dell'art. 52 D.lgs. 159/2011, così brevemente rappresentati, elencano i requisiti che il terzo deve dimostrare per ottenere il riconoscimento del credito.

In particolare, in siffatto accertamento, si rende necessaria, innanzitutto, la dimostrazione dell'anteriorità della costituzione del diritto rispetto al sequestro. Segue, poi, necessariamente la dimostrazione dell'assenza di qualsivoglia "strumentalità" del credito concesso rispetto all'attività del proposto. Anche in questo caso, poi, dimostrata l'assenza di strumentalità, il terzo è, comunque, tenuto a dimostrare la buona fede ed il suo incolpevole affidamento, ove il concetto di "strumentalità" del credito all'attività illecita consiste nel collegamento funzionale del credito all'attività illecita, ovvero la sua funzione di mezzo di riciclaggio[6].

A questo proposito, prendendo in considerazione i criteri generali elaborati dalla giurisprudenza, in particolare nei casi in cui il terzo sia un Istituto di Credito, ed atti ad orientare in ordine alla sussistenza del requisito della buona fede in presenza di crediti vantati, quest'ultima viene ravvisata ogni qualvolta vi sia: 1) correttezza nel procedimento di concessione del credito[7]; 2) sufficiente valutazione sul merito creditizio del destinatario[8]; 3) presenza di attività istruttoria anche sommaria, volta a verificare la presenza di segnali di situazioni di rischio[9]; 4) assenza di consapevolezza che il soggetto destinatario era diverso da quello apparente o che il prezzo indicato al momento dell'insorgenza del credito fosse diverso da quello reale[10]; 5) esibizione dell'intera documentazione confluita nelle pratiche poste alla base dei contratti stipulati[11]; 6) accertamento della solvibilità del debitore e dei fideiussori[12]; 7) assenza di consapevolezza in

---

[6] Così, G. SPANGHER, A. MARANDOLA, *Commentario breve al Codice Antimafia e alle altre procedure di prevenzione*, Cedam, Milano, 2019, p. 302. Sull'argomento anche A. AULETTA, *Sequestro e confisca antimafia: la tutela dei terzi alla luce della l. n. 161 del 2017*, in *www.inexecutivis.it*, 18 aprile 2018.

[7] Cass. pen., Sez. I, 6 febbraio 2007 (dep. 26 febbraio 2007), n. 8015.

[8] Cass. pen., S. U., 28 aprile 1999, (dep. 8 giugno 1999), n. 9; Cass. pen., Sez. I, 11 febbraio 2005 (dep. 31 marzo 2005) n. 12317; Cass. pen., Sez. I, 10 maggio 2005 (dep. 10 giugno 2005), n. 22157; Cass. pen., Sez. I, 27 aprile 2012 (dep. 15 novembre 2012), n. 44515.

[9] Cass. pen., Sez. I, 29 aprile 2011 (dep. 29 luglio 2011), n. 30326.

[10] Cass. pen., Sez. I, sent. 8 luglio 2011, (dep 12 settembre 2011), n. 33796.

[11] Cass. pen., Sez. I, 28 gennaio 2008 (dep. 27 febbraio 2008) n. 8775.

[12] Cass. pen., Sez. V, 19 novembre (dep.16 dicembre 2003), n. 47877.

ordine all'evidente opacità del contraente e dell'alto rischio di collisione dell'interesse del creditore con l'interesse pubblico alla prevenzione criminale[13]. Al contrario, oltre all'assenza delle sopradette condizioni, il requisito della buona fede viene meno, ove vi sia stata: a) negligente trascuratezza degli obblighi di verifica imposti dalle politiche di prestito e di controllo dei relativi rischi; b) difetto di conoscenza sulla reale situazione reddituale del richiedente; c) difetto di adeguatezza dell'istruttoria desunta dall'evidente sproporzione tre il tenore di vita del beneficiario e la totale assenza di redditività lecita negli anni antecedenti alla richiesta di mutuo; d) ricorrenza di plurime vicende giudiziarie, di natura penale e di prevenzione personale e patrimoniale, vissute dal prevenuto, anche se conclusesi con esito favorevole perché significative di zone d'ombra, essendo imposta all'istituto di credito una particolare cautela nell'erogazione di importanti finanziamenti[14].

3. I fatti e le vicende relative al procedimento di prevenzione oggetto di attenzione da parte delle Sezioni Unite.

I terzi creditori rappresentano un'importante ed ampia categoria di soggetti che possono essere pregiudicati dalla misura di prevenzione, e, di recente, proprio per i pregiudizi che possono subire, sono stati oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza di legittimità.

In questa sede si intende prendere in considerazione una decisione a Sezioni Unite della Corte di cassazione penale che ha esaminato il requisito dell'anteriorità del credito rispetto alla misura di prevenzione patrimoniale.

Trattasi di vicenda del tutto peculiare, avente ad oggetto il riconoscimento di un credito "extra-contrattuale", conseguente alla commissione di un fatto illecito da parte del proposto.

Senza pretesa di esaustività, valgano, le seguenti precisazioni.

Con decreto del 19 settembre 2023, il giudice delegato del Tribunale di Torino – sezione misure di prevenzione – decidendo sulle istanze di accertamento di ammissione allo stato passivo e sul progetto predisposto dall'Amministratore Giudiziario in relazione a beni sottoposti a sequestro di prevenzione, ha escluso, ai sensi dell'art. 52, comma 1, D.Lgs. n. 159/2011, tutti i

[13] Cass. pen., Sez. I, 9 ottobre 2014 (dep. 18 novembre 2014), n. 47598.
[14] Cass. pen., Sez. V, 16 gennaio 2015 (dep. 13 febbraio 2015), n. 6449.

crediti presentati per la verifica, in quanto non risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro.

I crediti in questione avevano tratto origine dalla commissione da parte del soggetto proposto di fatti illeciti, e segnatamente, di reati contro il patrimonio (furti aggravati e utilizzo di carte di credito), posti in essere anteriormente al sequestro di prevenzione, ma accertati successivamente, nell'ambito del parallelo giudizio penale, con sentenza del Tribunale di Torino datata 22 ottobre 2021.

In particolare, nell'ambito del procedimento penale, il Tribunale di Torino, quale giudice di primo grado, aveva riconosciuto in favore delle parti civili costituite una somma a titolo di risarcimento, liquidata in via equitativa, oltre al rimborso delle spese processuali. La decisione, successivamente, era stata riformata dalla Corte di appello di Torino, con sentenza del 7 luglio 2022, ma solo limitatamente al trattamento sanzionatorio; in quella sede, la Corte di appello aveva altresì condannato l'imputato al pagamento delle ulteriori spese di giudizio in favore delle parti civili. La sentenza era poi passata in giudicato il 22 settembre 2022.

Pertanto, successivamente alla irrevocabilità della sentenza, avviatosi il giudizio di prevenzione, i creditori del proposto, quali danneggiati, dai reati commessi a loro danno, avevano chiesto il riconoscimento del credito e la conseguente ammissione allo stato passivo. Come detto, però, in questo caso, il Tribunale di Torino, non aveva ammesso i crediti, escludendo che si trattasse di diritti di credito sorti anteriormente al sequestro di prevenzione.

Avverso il decreto, dunque, ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 59, comma 6, D.Lgs. n. 159/2011, il terzo creditore, deducendo che, ai fini dell'opponibilità dei diritti di credito dei terzi sui beni oggetto di confisca di prevenzione, il giudice delegato è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 159/2011, l'anteriorità del credito rispetto all'esecuzione del sequestro, senza che rilevi la circostanza che esso sia divenuto liquido ed esigibile in un momento successivo, anche per effetto di un accertamento giudiziale.

L'opponente ha, inoltre, sottolineato la propria qualità di vittima di reato.

Il Tribunale, però, ha rigettato l'opposizione, osservando che la norma di cui all'art. 52 D.Lgs. 159/2011, pur orientata sul versante contrattualistico, ricomprende anche i diritti di credito derivanti da fatto illecito del proposto, generatore di risarcimenti o restituzioni. A questo specifico riguardo, però, come ulteriormente precisato dal Tribunale, sebbene il fatto illecito ed il diritto di

credito debbano essere anteriori al sequestro, non è possibile disancorare l'evento storico dall'accertamento del diritto in sede cognitiva, atteso il limitato ambito di indagine attribuito al giudice delegato, chiamato a svolgere una mera verifica e non un accertamento. Secondo il Tribunale, quindi, il requisito della certezza probatoria richiesto dall'art. 52 D.Lgs. 159/2011 non riguarda la collocazione cronologica dell'atto da cui risulterebbe l'esistenza del diritto, bensì l'accertamento del diritto stesso; nel caso di specie, la sentenza che aveva riconosciuto il credito della ricorrente era successiva al sequestro di prevenzione e, quindi, il credito vantato dal terzo non poteva trovare riconoscimento nell'ambito della procedura di prevenzione.

4. Breve disamina delle argomentazioni dell'ordinanza della V Sezione e dei contrapposti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di "anteriorità" del credito.

La Quinta Sezione penale della Corte di cassazione ha rilevato l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità proprio con riferimento alla corretta individuazione del momento in cui sorge il credito del terzo derivante da fatto illecito del proposto, ai fini della sua ammissione nel procedimento di prevenzione patrimoniale. Trattandosi di questione dirimente rispetto al caso in esame – in cui, in effetti, il fatto illecito è stato commesso prima del sequestro ma accertato e liquidato dalla autorità giudiziaria successivamente – ha, di conseguenza, rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite.

In particolare, la V Sezione, ha osservato che, al fine di impedire che soggetti titolari di crediti derivanti dall'attività delittuosa possano soddisfarsi sui beni del proposto, il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha introdotto una disciplina specifica volta alla tutela dei diritti dei terzi coinvolti nel procedimento di prevenzione patrimoniale al Titolo VI. Questa specifica disciplina prevede un procedimento di accertamento delle pretese creditorie dinanzi al giudice delegato dal Tribunale, sostanzialmente modellato sulle procedure concorsuali di natura liquidatoria; tuttavia, mentre l'accertamento concorsuale dei crediti ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare è finalizzato alla graduazione degli stessi in ragione delle limitate risorse dell'imprenditore insolvente, nelle misure di prevenzione patrimoniale l'interesse perseguito è quello di scongiurare la

creazione fraudolenta di crediti, attraverso accordi tra creditore e proposto che possano vanificare gli effetti delle misure stesse.

La sezione rimettente, ha, quindi, argomentato che il riferimento agli "atti", contenuto nell'art. 52 D.Lgs. 159/2001 – laddove stabilisce che la confisca disposta in un procedimento di prevenzione non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro – se ben si attaglia alle ipotesi di responsabilità da atto lecito avente natura negoziale, non è, invece, di agevole interpretazione per il credito del terzo derivante da fatto illecito del proposto. In questo caso, infatti, l'accertamento della responsabilità aquiliana a fondamento del credito è, di regola, effettuato in sede giudiziaria, in un momento successivo rispetto all'evento dannoso.

Il vero snodo problematico – precisa la V sezione nell'ordinanza – non è costituito dall'ammissione dei crediti derivanti da fatti illeciti nella procedura di prevenzione, inclusione sulla quale la giurisprudenza di legittimità è concorde, ritenendo non ostativo il termine "atto" contenuto nell'art. 52, bensì dall'individuazione della "data certa anteriore" alla misura, requisito al quale la norma subordina la tutela del credito in sede di prevenzione.

Sul punto, infatti, si sono contrapposti diversi orientamenti delle sezioni semplici della Corte di cassazione, in parte richiamati anche dalla V Sezione nel rimettere la decisione alle Sezioni Unite.

Secondo un primo orientamento, per l'ammissione del credito allo stato passivo, nell'ambito delle procedure di prevenzione, è necessaria una previa pronunzia definitiva che ne accerti l'esistenza, da considerarsi documento avente data certa anteriore al sequestro, in considerazione dei poteri di mera verifica (e non di accertamento) del giudice delegato e delle caratteristiche del credito stesso, avente fondamento in un evento dannoso che necessita dell'indagine processuale, in sede civile o in sede penale, per il riscontro dell'*an* e del *quantum debeatur*[15].

Un secondo orientamento, in senso contrario, è teso ad indicare che, nel caso di credito derivante dalla commissione di un fatto illecito, l'insorgenza del

[15] In tal senso, Cass. pen., Sez. V, sent. 10 luglio 2015 (dep. 13 ottobre 2015), n. 45115, con riferimento ad un caso in cui il credito fatto valere dalla persona offesa da un delitto di truffa era solo potenziale, attesa la mancata costituzione di parte civile nel processo esitato con la condanna non definitiva del proposto, anteriore al sequestro. Più di recente, anche, Cass. pen., Sez. I, sent. 26 gennaio 2022 (dep. 8 giugno 2022), n. 22222, in C.E.D. Cass. n. 283123.

diritto al risarcimento del danno o alla restituzione deve essere individuato e deve essere riferibile al momento della commissione dell'illecito; la successiva sentenza di condanna, pur non definitiva, svolge una funzione di mero accertamento, con estensione degli effetti anche ai crediti accessori, quali quelli connessi alla rifusione delle spese processuali. La tutela dei diritti di credito dei terzi, in base a questo secondo orientamento, non presuppone che essi siano divenuti "liquidi e certi" in epoca anteriore alla data di adozione del sequestro – circostanza estranea al dettato normativo in argomento e previsto, invece, dall'art. 474 c.p.c., ai fini della formazione del titolo esecutivo – richiedendo un requisito di certezza probatoria, collegato esclusivamente alla collocazione cronologica dell'atto da cui deve risultare l'esistenza del diritto[16].

Peraltro, l'ordinanza di rimessione ha specificato che il contrasto così delineato ha rilevanza immediata nella fattispecie in esame, dato che, nel caso di specie, il fatto illecito è stato commesso prima del sequestro di prevenzione, ma è stato accertato e liquidato dall'autorità giudiziaria solo successivamente. La soluzione di questa prima questione, inoltre, implica anche una valutazione sulla più generale problematica della latitudine dei poteri del giudice delegato rispetto all'ammissione dei crediti nella procedura di prevenzione patrimoniale, dovendosi valutare se il giudice abbia solo poteri di verifica dei crediti o disponga, al contrario, di più ampi poteri di accertamento degli stessi.

A tale ultimo proposito, i giudici rimettenti, inoltre, hanno sottolineato il diverso approccio ermeneutico riscontrabile nella giurisprudenza di legittimità: per un verso, si muove nella direzione di attribuire al giudice delegato una serie di rilevanti poteri di accertamento, con la possibilità di discostarsi, ove non definitivi, dagli atti di ammissione al passivo in sede fallimentare e di esercizio di poteri officiosi funzionali all'accertamento dei presupposti per l'ammissione del credito, nel rispetto del principio del contraddittorio; per altro, in assenza di un'esplicita previsione di legge, l'ambito di intervento del giudice della prevenzione viene talvolta vincolato agli esiti dell'accertamento in sede civile, salvo il potere di verifica della strumentalità del credito rispetto alla attività illecita e della insussistenza delle condizioni di incolpevole affidamento del creditore.

---

[16] Cass. pen., Sez. V, sent. 10 febbraio 2022 (dep. 7 marzo 2022), n. 22618; Cass. pen., Sez. VI, sent. 21 marzo 2023 (dep. 30 marzo 2023), n. 13474.

5. La decisione delle Sezioni Unite: sulla necessità di tutelare anche i crediti da fatto illecito nell'ambito del procedimento di prevenzione.

Con decisione datata 29 maggio 2025, le Sezioni Unite hanno aderito al secondo orientamento, prospettato nell'ordinanza di remissione, affermando il seguente principio di diritto: «*ai fini dell'ammissione allo stato passivo: – il credito del terzo derivante da fatto illecito commesso in suo danno deve essere sorto antecedentemente all'applicazione della misura cautelare e deve essere accertato dal giudice della cognizione entro il termine previsto per l'ammissione ordinaria o tardiva al passivo; l'accertamento suddetto deve, in sede penale, essere definitivo, mentre, in sede civile, è sufficiente che sia provvisoriamente esecutivo; – il credito per le spese giudiziali riconosciute al danneggiato deve essere liquidato in una decisione intervenuta prima dell'applicazione del sequestro di prevenzione*».

Posto che la disciplina dettata dall'art. 52 D.Lgs. 159/2011 è modellata, nell'ambito dei diritti di obbligazione, sui crediti da fatto lecito, derivanti da «*atti aventi data certa antecedente al sequestro di prevenzione*» e basati su fonte negoziale, dovendosi muovere in un ambito in cui il credito è sorto da fatto illecito, la sentenza, innanzitutto, prende in considerazione – pur non essendovi contrasto – il caso in cui, nell'ambito del procedimento di prevenzione, si richieda tutela anche di diritti di credito da responsabilità extracontrattuale,

A questo proposito, nella sentenza, le Sezioni Unite hanno affermato che l'assenza di uno specifico riferimento ai crediti derivanti da fatto illecito non può essere dirimente rispetto all'esclusione di questi ultimi dal relativo riconoscimento da parte del Giudice Delegato nell'ambito del procedimento di prevenzione. La normativa nazionale e sovra-nazionale, nonché la giurisprudenza di legittimità, è – infatti – orientata nel senso di consentire al terzo la possibilità di opporre in sede di prevenzione i crediti derivanti da fatto illecito.

Se, inizialmente, la tutela per i terzi creditori era stata riconosciuta dalle Legge n. 646/1982 solo con riferimento ai soli crediti garantiti da diritto reale di garanzia, sorti anteriormente al sequestro e previo accertamento della buona fede e dell'incolpevole affidamento, successivamente, in particolare, il D.Lgs. n. 159/2011 ha esteso la tutela a tutti i creditori, chirografari, privilegiati o titolari di diritti di garanzia reale, ed ha introdotto un procedimento "tipico" per l'ammissione dei crediti, strutturato in tre gradi (verifica, opposizione, ricorso in cassazione), nel caso di insufficienza del patrimonio del proposto, superando in

tal modo i limiti della tutela prima assicurata tramite la proposizione dell'incidente di esecuzione.

In maniera analoga, come testualmente indicato nella Relazione Illustrativa del D.Lgs. 159 del 2011, i criteri per la delibazione sulla verifica dei crediti e la formazione dello stato passivo, ai fini della liquidazione dei terzi pregiudicati dalla confisca di prevenzione, vengono individuati dal giudice penale «*secondo un modello che ricalca quello dell'accertamento dei crediti e dei diritti nel passivo fallimentare*», con la conseguenza che l'elaborazione giurisprudenziale penale continua a confrontarsi con il diritto vivente formatosi in ambito civile, teso a circoscrivere l'ambito di tutela del creditore ed i limiti alla compressione del suo diritto all'adempimento.

Più di recente, un primo e fondamentale riscontro della tutela del diritto di credito da fatto illecito trova compiuta affermazione, anche, nella Direttiva 2024/1260/UE del 24 aprile 2024, a cui gli Stati membri sono chiamati a conformarsi entro il mese di novembre dell'anno 2026[17].

In particolare, la Direttiva ha aggiornato lo statuto sul recupero e la confisca dei beni, prevedendo anche forme di confisca "senza condanna" e stabilendo che: «*gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'esecuzione delle misure di confisca previste dalla presente direttiva non pregiudichi il diritto delle vittime di ottenere un risarcimento*»[18].In particolare, ancora, la Direttiva chiarisce che «*i terzi interessati dal provvedimento ablatorio hanno diritto a far valere il diritto di proprietà o altri diritti patrimoniali e a salvaguardare tali diritti davanti ad un giudice imparziale*» e «*devono essere assicurate misure appropriate per garantire tali diritti sia attraverso restituzioni sia attraverso l'ottenimento di risarcimento*»[19].

Un altro riferimento normativo, valorizzato dalla Suprema Corte di cassazione per riconoscere la tutela dei crediti da "fatto illecito", è rappresentato dall'art. 104-bis, comma 1-sexies, disp. att. c.p.p.. La norma prevede che, in tutti i casi di sequestro preventivo e confisca, restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento del danno, con effetto

---

[17] Si vedano, *ex multis*, S. FINOCCHIARO, *La nuova direttiva dell'unione europea in materia di sequestro e confisca*, in *Sistema Penale*, 6 giugno 2024; F. THOFERN, *La nuova Direttiva 2024/1260/UE riguardante il recupero e la confisca dei beni: brevi considerazioni di carattere comparativo concettuale a fronte delle persistenti ambizioni di introduzione di una confisca senza condanna eurounitaria,* in *Arch. Pen.*, 1, 2025.
[18] Si veda art. 18 della Direttiva 2024/1260/UE.
[19] Si veda art. 24 della Direttiva 2024/1260/UE.

generalizzato, a decorrere dal 30 dicembre 2022, per tutte le confische, comprese quelle di prevenzione.

Anche la giurisprudenza penale sul punto si pone in linea di continuità con questi principi[20].

La possibilità di ammettere nel passivo della confisca di prevenzione i crediti da fatto illecito, in particolare, ha trovato riconoscimento già a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9 del 28 aprile 1999, che ha affermato il principio generale in base al quale la misura sanzionatoria non può tradursi in ingiustificati sacrifici delle posizioni giuridiche soggettive di chi sia rimasto estraneo all'illecito.

La giurisprudenza penale in materia si pone, peraltro, in continuità con i principi elaborati in sede civile in materia di ammissibilità del credito al passivo fallimentare. Diverse sentenze civili, infatti, hanno rilevato che l'art. 150 D.Lgs. 14/2019, sostanzialmente coincidente nel contenuto con l'abrogato art. 52 della legge fallimentare, non prevede alcuna distinzione tra categorie di creditori, sancendo il divieto generalizzato di esecuzioni individuali successivamente all'apertura della procedura, al fine di consentire la liquidazione dei crediti – indipendentemente dalla fonte dell'obbligazione – in sede concorsuale[21].

In maniera analoga, pertanto, dovrebbe potersi procedere con riferimento alla procedura di prevenzione.

Le Sezioni Unite hanno, quindi, ribadito che, pur in assenza di una specifica previsione normativa, i crediti derivanti da fatto illecito del proposto devono ritenersi inclusi fra quelli astrattamente tutelabili, attraverso la procedura di verifica.

Per l'individuazione delle regole applicabili, l'indagine ermeneutica deve muoversi nella logica complessiva del sistema, tenendo conto, in particolare, dei principi dettati per il procedimento di prevenzione e, in quanto compatibili, per la procedura concorsuale di liquidazione dei crediti in ambito civile.

---

[20] In questo senso, *ex plurimis*, Cass. pen., Sez. Un., sent. 31 maggio 2018 (dep. 3 luglio 2018), n. 29847.

[21] Su questo aspetto, *ex multis*, Cass. pen., Sez. I, sent. 17 maggio 2024 (dep. 19 agosto 2024), n. 22914.

6. Il principio di anteriorità del credito e la corretta individuazione del momento genetico dello stesso rispetto al sequestro di prevenzione.

Ribadita la possibilità di garantire tutela ai crediti derivanti da fatto illecito, le Sezioni Unite, poi, hanno preso in considerazione la previsione di cui all'art. 52 D.Lgs. 159/2011, nella parte in cui stabilisce che i diritti di credito dei terzi non sono pregiudicati dalla confisca, nel caso risultino da atti aventi data certa anteriore al sequestro.

Proprio l'aspetto relativo alla anteriorità del credito, viene precisato e valorizzato dalle Sezioni Unite, con particolare riferimento alla portata del principio nel caso in cui il credito derivante da fatto illecito rilevi ai fini dell'ammissione al passivo.

A riguardo, viene dato atto che la giurisprudenza di legittimità, in conformità con la previsione di cui all'art. 1173 c.c., considera la fonte dell'obbligazione (cioè, nel caso di specie, il fatto illecito), dando rilevanza al momento in cui la stessa viene giuridicamente ad esistenza. In altri termini, proprio perché sussiste una fonte generatrice del diritto di credito, ciò che rileva, di conseguenza, è la data di commissione del fatto illecito e non quella del suo accertamento. Diversamente opinando, altrimenti, verrebbe introdotto nella norma un requisito di ammissione allo stato passivo che risulta ad essa estraneo, cioè, il fatto che il sequestro sia anteriore rispetto alla sentenza che accerta il diritto che legittima il terzo all'insinuazione al passivo.

A questo proposito, le Sezioni Unite hanno specificato che l'individuazione del momento genetico del credito deve essere operata considerando la fonte, negoziale o fattuale, dell'obbligazione da cui deriva il diritto di credito, restando irrilevante il momento in cui il diritto di credito sia accertato in sede giudiziale o stragiudiziale, trattandosi di verifica correlata a contingenze del tutto imprevedibili, dipendenti dall'iniziativa delle parti, oltre che dall'imponderabile durata del procedimento. La certezza probatoria richiesta dall'art. 52, comma 1, D.Lgs. 159/2011, quindi, non deve nemmeno essere confusa con i requisiti di "certezza" e "liquidità" del diritto, intesi come non controvertibilità della sua esistenza e del suo contenuto, nonché del suo ammontare.

In definitiva, l'anteriorità del titolo o dell'acquisto del credito rispetto al momento del sequestro, a cui fa espresso riferimento l'art. 52 D.Lgs. 159/2011, presuppone la necessità che sia accertato che il relativo diritto sia sorto – in

ragione tanto di un atto o un negozio lecito, quanto di un fatto illecito – prima dell'applicazione della misura cautelare del sequestro di prevenzione, e ciò indipendentemente dal fatto che quel diritto sia divenuto certo, liquido ed esigibile in un momento successivo.

Nel caso in cui il credito derivi da un atto lecito è necessario valutare l'efficacia probatoria della relativa documentazione comprovante l'atto costitutivo o traslativo del diritto; nel caso, invece, di un atto illecito, l'insorgenza del diritto al risarcimento del danno o alla restituzione è riferibile al momento della commissione del fatto illecito stesso.

Quanto al requisito della "non strumentalità del credito" e della "buona fede", le Sezioni Unite ne predicano la natura recessiva in caso di credito da fatto illecito: la vicenda che costituisce la fonte della responsabilità genera, infatti, un credito in capo ad un soggetto che, in quanto vittima, si pone tendenzialmente in condizioni di buona fede, in assenza di qualsivoglia strumentalità.

Al contempo, ai fini dell'ammissione allo stato passivo, non può ritenersi sufficiente che il diritto sia sorto anteriormente al sequestro di prevenzione, essendo altresì necessario che il credito sia accertato giudizialmente e, quindi, sia esigibile; il credito extracontrattuale, infatti, per sua natura non è evincibile *ex actis* ed è incerto sia nell'*an* che nel *quantum*.

Le Sezioni Unite, a questo proposito, hanno osservato che il fatto generatore della responsabilità aquiliana, nonché la sua riconducibilità al proposto ed il pregiudizio economico per il danneggiato, necessitano tutti di un riscontro giudiziale, finalizzato alla formazione di un titolo avente efficacia esecutiva.

Per quanto attiene al giudice competente a provvedere in merito – cioè se debba essere investito della questione il giudice civile, ovvero il giudice penale, a seguito dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, oppure, ancora, il giudice della prevenzione – le Sezioni Unite hanno escluso che questo accertamento possa spettare al giudice della prevenzione. A quest'ultimo, infatti, non sono attribuiti autonomi poteri di accertamento circa l'ontologica esistenza della pretesa e, quindi, mancano autonomi poteri in ordine all'individuazione dell'ammontare del credito.

Tali conclusioni si fondano sul dato letterale della norma (*i.e.* «*il giudice della prevenzione "verifica" il credito, che deve essere certo, liquido ed esigibile, non deve "accertarlo*») e su ragioni di ordine sistematico.

In primo luogo, affermano le Sezioni Unite, il sindacato sul merito della richiesta del creditore potrebbe avere esito diverso a seconda che l'accertamento si svolga in sede di cognizione ovvero nel procedimento di prevenzione, caratterizzato, quest'ultimo, da limitati margini di approfondimento istruttorio e privo della garanzia del contraddittorio, e, quindi, non idoneo ad assicurare che il diritto delle parti sia valutato in modo approfondito.

Inoltre, pur a fronte di alcune similitudini con il procedimento fallimentare, a differenza di quanto avviene per il curatore (artt. 142, comma 1, e 143 cod. crisi di impresa), nel procedimento di prevenzione l'Amministratore Giudiziario non si sostituisce al proposto nei rapporti processuali e non ne assume la rappresentanza, dato che le ragioni dei creditori sono destinate a realizzarsi sui beni che non appartengono più all'originario debitore, perché trattasi di beni acquisiti, per effetto della confisca, al patrimonio dello Stato.

Lo strumento processuale, dunque, deve essere idoneo a garantire l'accertamento del diritto, consentendo al titolare di far valere le proprie ragioni. Ciò implica, in particolare, un contraddittorio pieno ed effettivo tra le parti, nonché l'esercizio del diritto di difesa, che si estrinseca anche con la disponibilità delle prove; trattasi, infatti, di garanzie che devono essere assicurate e che, come ribadito dalla Sezioni Unite, difettano in sede di prevenzione, ove, invece, prevalgono poteri officiosi del giudice, sussiste la trattazione congiunta di tutte le questioni attinenti alla formazione del passivo ed è prevista la partecipazione dei difensori dei creditori solo in fase di opposizione, ove, peraltro, non vige il principio della disponibilità del processo da parte dei creditori stessi, che non possono formulare istanze istruttorie.

Questi profili assumono particolare rilievo, poi, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, considerato che, in quel caso, il credito da fatto illecito difetta per sua natura di un atto che lo genera e richiede, invece, un giudizio che lo accerti, mediante un procedimento a cognizione piena, in cui il giudice ha il potere di procedere agli atti istruttori che reputa rilevanti tra quelli richiesti dalle parti, nel rispetto del principio di disponibilità delle prove.

In conclusione, il giudice della prevenzione, in assenza di una disposizione di legge che estenda in modo generalizzato il suo ambito di intervento, è vincolato agli esiti del necessario accertamento in sede civile (o in sede penale in caso di esercizio dell'azione civile nel processo penale) sull'*an* e sul *quantum* del credito, salvo il potere di verifica sia della strumentalità di tale credito rispetto

all'attività illecita sia dell'insussistenza delle condizioni di incolpevole affidamento del creditore.

La mancata previsione dell'ammissione del credito con riserva e le esigenze di celerità del procedimento di verifica – caratterizzato da scansioni temporali brevi, trattazione congiunta delle questioni oggetto di opposizione, provvedimenti semplificati – rendono necessario, per le Sezioni Unite, stabilire entro quali tempi debba intervenire l'accertamento giudiziale del credito da responsabilità extracontrattuale, conseguente alla domanda proposta in sede civile o, per le vittime di reato, in sede penale. La scissione tra insorgenza del diritto, anteriore all'applicazione della misura, e accertamento giudiziale, posteriore al fatto illecito, implica, comunque, la necessità di individuare il termine entro il quale deve effettuarsi tale verifica per consentire l'ammissione al passivo.

Come si legge in motivazione, in particolare, l'accertamento del credito deve intervenire in tempo utile per consentire l'ammissione della domanda, ossia entro il termine perentorio fissato dall'art. 57, comma 2, D. Lgs. 159/2011(sessanta giorni dal deposito del decreto di confisca in primo grado) oppure – qualora il creditore dimostri che la durata del giudizio non abbia consentito il tempestivo deposito dell'istanza – entro il termine decadenziale di un anno dal decreto di esecutività dello stato passivo stabilito dall'art. 58, comma 5, D.Lgs. 159/2011, per le domande tardive.

Ciò comporta l'inevitabile aleatorietà dei tempi necessari per la formazione del titolo giudiziale che può compromettere le ragioni satisfattive del creditore, senza che sia a lui imputabile alcuna negligenza. Ma è conseguenza ineludibile a fronte della chiarezza del dato normativo sulla natura decadenziale del termine e della assenza di un rimedio per la restituzione nel termine incolpevolmente scaduto.

Si tratta – come hanno evidenziato le Sezioni Unite – di una scelta legislativa in ordine al bilanciamento di contrapposti interessi: da un lato, quelli dei creditori del proposto all'ammissione dei propri titoli; dall'altro lato, sul versante pubblicistico, la necessaria speditezza del procedimento incidentale di verifica dei crediti, a sua volta strumentale alla devoluzione allo Stato dei beni definitivamente confiscati «*liberi da oneri e pesi*» (art. 45, comma 1, D. Lgs. 159/2011), che non si potrebbe conciliare con l'assenza di un termine massimo certo per il deposito delle domande tardive di ammissione dei crediti.

Infine, le quanto al grado di stabilità dell'accertamento richiesto ai fini dell'ammissione al passivo, per i giudici, la peculiarità del procedimento di prevenzione rispetto alle procedure concorsuali, che contemplano l'ammissione con riserva dei crediti accertati con sentenza non passata in giudicato, impone di verificare se sussistano soluzioni che, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento, consentano di evitare la ingiustificata compressione delle esigenze di tutela dei creditori a vantaggio dell'interesse pubblicistico alla rapida devoluzione allo Stato dei beni che devono essere confiscati liberi da oneri e pesi.

La soluzione è diversa a seconda che l'accertamento del credito derivante da fatto illecito commesso dal proposto avvenga in sede penale ovvero in sede civile.

Nel primo caso, cioè ove l'accertamento sia svolto in sede penale a seguito della costituzione di parte civile, la valutazione dell'anteriorità del credito segue le sorti ed i tempi del processo penale, per cui l'ammissione al passivo del credito in favore della vittima del reato presuppone l'accertamento definitivo della responsabilità dell'autore del fatto illecito, che si ha con sentenza irrevocabile. La condanna al pagamento di una provvisionale non possiede i requisiti richiesti, trattandosi di una statuizione per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento.

In caso di azione risarcitoria proposta in sede civile, ai fini dell'ammissione al passivo non è necessario che il credito – sorto antecedentemente all'applicazione della misura cautelare – sia accertato in via definitiva, essendo sufficiente che esso sia certo, liquido ed esigibile, in virtù di un titolo anche solo provvisoriamente esecutivo.

Poiché sono titoli esecutivi le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva (così, art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c.), a prescindere dalla definitività del titolo giudiziale, qualora la legge riconosca la provvisoria esecuzione della pronuncia di condanna al pagamento, ad esempio, nel caso di sentenze di primo grado, ovvero di ordinanze ai sensi degli artt. 186-bis,186-ter e 186-quater c.p.c., il credito può dirsi accertato e tale da legittimare l'ammissione allo stato passivo.

Nel caso in cui, successivamente all'ammissione, il titolo giudiziale sia caducato, in tutto o in parte, lo Stato – acquisito il bene confiscato, libero da oneri

e pesi – potrà agire nei confronti del creditore del proposto per la ripetizione delle somme versate sulla base del titolo.

Per queste ragioni, così, le Sezioni Unite penali hanno accolto il ricorso relativamente all'ammissione del credito da fatto illecito, sorto prima del sequestro di prevenzione ed accertato con sentenza passata in giudicato prima dell'ammissione ordinaria al passivo.

Con riguardo, invece, al motivo di doglianza relativo al credito derivante dalla condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in favore del danneggiato con la sentenza che accerta il fatto illecito, il ricorso è stato rigettato, rilevando che, ai fini dell'ammissione al passivo del credito per le spese processuali riconosciute al danneggiato, è necessario che la liquidazione di tali spese sia contenuta in una decisione intervenuta prima dell'applicazione della misura del sequestro. E ciò, in particolare, sul rilievo che, per il soggetto condannato, le spese liquidate dal giudice costituiscono un debito di valuta, che ha fondamento nella sentenza e non rappresentano una componente del danno da risarcire; l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano è, invece, un debito di valore e, come tale, è comprensiva del pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione, proprio per la scissione temporale fra il fatto illecito – fonte dell'obbligazione – e l'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli in termini patrimoniali.

7. Qualche considerazione di sintesi.

La pronuncia delle Sezioni Unite penali n. 37200/2025 in materia di confisca di prevenzione e riconoscimento del credito del terzo da fatto illecito è generalmente apprezzabile, e, in particolare, nella parte in cui ha chiarito i contorni del requisito dell'anteriorità del credito del terzo rispetto al momento in cui interviene il sequestro di prevenzione.

Il procedimento di prevenzione, che presuppone la pericolosità del pervenuto, è, infatti, connaturato dall'esigenza di considerare se i crediti coinvolti nella procedura rispettino le condizioni di cui all'art. 52 D.Lgs. 159/2011, affinché la confisca non li pregiudichi e possano essere soddisfatti; risulta dirimente, a questo fine, accertare tanto il requisito dell'anteriorità del credito rispetto al sequestro, quanto il requisito dell'assenza di strumentalità e, di conseguenza, la sussistenza della buona fede in capo al creditore.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno, quindi, fornito adeguate specificazioni in relazione a questi accertamenti, statuendo che il fatto costitutivo del diritto di credito – sia che derivi da atto lecito, sia che consegua ad un fatto illecito – deve precedere il sequestro di prevenzione; contestualmente, i Giudici hanno rilevato che l'accertamento del diritto di credito già sorto può anche essere compiuto in un momento successivo rispetto al provvedimento ablativo.

Le conclusioni a cui addiviene la sentenza in commento, quindi, si mostrano pienamente corrispondenti alla *ratio* delle disposizioni a tutela dei diritti dei creditori di cui al D.Lgs. 159/2011 e, in particolare, con il contenuto dell'art. 52 del c.d. "codice antimafia".

Con riguardo al requisito dell'anteriorità del credito, valorizzando il dato letterale della norma, invero, la sentenza chiaramente ha specificato che, per dare tutela ai diritti di credito dei terzi nel procedimento di prevenzione promosso nei confronti del debitore, non è necessario che essi siano già divenuti "liquidi e certi" prima della data di adozione del provvedimento di sequestro; l'art. 52, in effetti, si limita a esigere che tali diritti risultino da un atto avente data certa anteriore al provvedimento.

Alla luce di questa precisa indicazione normativa, la decisione delle Sezioni Unite è pienamente condivisibile: ritenere necessaria la presenza di un accertamento del credito contenuto in una precedente sentenza di condanna, porterebbe, invero, a confondere i requisiti di certezza e liquidità del diritto – intesi come assenza di controversia sulla sua esistenza e sul suo contenuto, ai sensi dell'art. 474 c.p.c. – con i requisiti di certezza probatoria richiesti dall'art. 52, comma 1, D. Lgs. 159/2011, i quali sono, invece, collegati esclusivamente alla collocazione cronologica dell'atto da cui deve risultare l'esistenza del diritto stesso.

La soluzione adottata dalla Suprema Corte è, dunque, coerente sia con il contenuto della norma, sia, in particolare, rispetto alla finalità di impedire l'elusione degli effetti della misura di prevenzione reale con la simulazione di crediti gravanti sul bene confiscato[22].

La decisione, pertanto, si segnala perché ivi è stata correttamente bilanciata la finalità pubblicistica della confisca – volta a sottrarre beni di origine illecita alla

[22] C. cost., sent. 11 febbraio 2025 (dep. 28 maggio 2015), n. 94, in *Foro it.*, vol. 138, no 10, ottobre 2015, pp. 3035-3050.

disponibilità del proposto – con l'esigenza di garantire i diritti dei terzi in buona fede.

Così, riconoscendo che, nell'ipotesi di fatto illecito, ai fini dell'insorgenza del diritto al risarcimento rileva unicamente il momento in cui l'illecito viene commesso, i Giudici, da un lato, hanno affermato che la misura ablativa non può trasformarsi in uno strumento di indiscriminata compressione delle posizioni creditorie; dall'altro lato, considerato che la norma richiede di accertare l'anteriorità del credito mediante un atto avente data certa, i medesimi hanno precisato che, comunque, nell'ambito del procedimento di prevenzione, l'effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 52 D.Lgs. 159/2011 consente di evitare il rischio di formazione di crediti fittizi o strumentali, insorti soltanto dopo l'avvio del procedimento stesso.

NC